

CRISI D'IMPRESA

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – I° parte

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il **D.L. 118/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sono state adottate una serie di **misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale**.

In primo luogo, è stato **differito il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza**, di cui al **D.Lgs. 14/2019**, alla data del **16 maggio 2022** e addirittura alla data del **31 dicembre 2023** per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

In secondo luogo, all'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), è stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta **all'imprenditore commerciale e agricolo** che si trovi in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

Tali soggetti possono chiedere al **segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un **esperto indipendente** con il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore stesso ed i creditori, al fine di individuare una **soluzione alla crisi**.

Al fine di valutare l'opportunità di presentare la domanda per la nomina dell'esperto è istituita una **piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese.

Su tale piattaforma è disponibile:

- una **lista di controllo particolareggiata** con **indicazioni operative** per la redazione del

piano di risanamento;

- un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.**

L'esperto sarà nominato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 118/2021](#), ad opera di una **commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** composta da:

- un **magistrato designato dal presidente della sezione specializzata** in materia di **impresa** del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **che ha ricevuto l'istanza** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 118/2021](#);
- un **membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;**
- un **membro designato dal Prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza.

L'esperto sarà inoltre scelto all'interno di un **elenco istituito** ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021](#) presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;**
- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo degli avvocati** che documentano di aver maturato **precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;**
- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo dei consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, **almeno in tre casi**, alla **conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.**

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, **pur non iscritti in albi professionali**, documentano di avere svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione** concluse con **piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi** con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'[articolo 3, comma 4, D.L. 118/2021](#) precisa altresì che **l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3** è subordinata al possesso della **specifica formazione** prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 118/2021.

L'iscrizione nell'elenco avverrà con apposita domanda da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente.

L'articolo 3, comma 9, D.L. 118/2021 prevede che, in un'ottica di completa **trasparenza**, gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato siano **pubblicati** senza indugio in apposita sezione del **sito istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente**.

L'esperto, così come previsto dall'**articolo 4 D.L. 118/2021**, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'**articolo 2399 cod. civ.** e **non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale**.

In particolare, proprio al fine di garantire **l'indipendenza**, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo** in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

L'esperto deve operare in **modo professionale, riservato, imparziale e indipendente**.

L'**imprenditore** ha il **dovere** di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo **completo e trasparente** e di gestire il patrimonio e l'impresa senza **pregiudicare** ingiustamente gli interessi dei creditori.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di **collaborare lealmente** e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e di rispettare l'obbligo di **riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle **iniziative** da questi assunte o programmate e sulle **informazioni acquisite** nel corso delle trattative.

L'accesso alla **composizione negoziata della crisi** non costituisce di per sé causa di revoca degli **affidamenti bancari** concessi all'imprenditore.